

Lucchese Vincenzo

Da: assotuscania <assotuscania@pec.it>
Inviato: mercoledì 6 settembre 2023 21:41
A: VA@pec.mite.gov.it; ctva@pec.minambiente.it; segreteria.capogab;
segreteria.ministro@pec.minambiente.gov.it; cress@pec.minambiente.it
Cc: Diss@Pec.Mite.Gov.it; udc@pec.cultura.gov.it;
sottosegretario.sgarbi@pec.cultura.gov.it; regione lazio; mbac-sabap-vt-em; mbac-sabap-rm-met@mailcert.beniculturali.it; val.amb; territorio lazio; ARPA LAZIO; Provincia Viterbo; PEC Comune Toscana; pec; omune.manciano@postacert.toscana.it; Assotuscania; assotuscania assotuscania; dpacces; luigi favale
Oggetto: Osservazioni: atto intervento procedura V.I.A. progetto centrali eoliche TARQUINIA e MONTAUTO (COMUNE DI MANCIANO)
Allegati: OSSERVAZIONI SU IMPIANTO EOLICO MONTAUTO_ASSOTUSCANIA.pdf; osservazioni eolico tarquinia_ASSOTUSCANIA.pdf

Gentilissimi,

in allegato l'atto di intervento alla **procedura V.I.A. con osservazioni, relativamente ai progetti in oggetto:**

- "impianto eolico composto da 9 aerogeneratori della potenza unitaria di 7,2 MW per la produzione di energia da realizzarsi nel territorio comunale di Tarquinia (VT), potenza complessiva 64,8 MW"
- "Impianto Eolico di potenza nominale 48 MW da realizzarsi in comune di Manciano (GR), loc. Montauto"

Cordiali saluti

Donata Paces
Presidente pro tempore AssoTuscania

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- * Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- * Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- * Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

(Barrare la casella di interesse)

Il/La Sottoscritto/a ROBERTO CAROTENUTO

(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)

Il/La Sottoscritto/a _____

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

* Piano/Programma, sotto indicato

X Progetto, sotto indicato

(Barrare la casella di interesse)

ID: 10068 Progetto per la realizzazione di un impianto eolico composto da 9 aerogeneratori della potenza unitaria di 7,2 MW per la produzione di energia da realizzarsi nel territorio comunale di Tarquinia (VT), potenza complessiva 64,8 MW

*(inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA e **obbligatoriamente il codice identificativo ID: xxxx del procedimento**)*

N.B.: eventuali file allegati al presente modulo devono essere unicamente in formato PDF e NON dovranno essere compressi (es. ZIP, RAR) e NON dovranno superare la dimensione di 30 MB. Diversamente NON potranno essere pubblicati.

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

X Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)

- * Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- * Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- * Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)

* Altro *(specificare)* _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Modulistica – 31/01/2023

- * Atmosfera
 - * Ambiente idrico
 - * Suolo e sottosuolo
 - * x Rumore, vibrazioni, radiazioni
 - * x Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
 - * Salute pubblica
 - * x Beni culturali e paesaggio
 - * x Monitoraggio ambientale
 - * Altro (*specificare*)
-

OSSERVAZIONE 1

Studio di Valutazione d'Incidenza, Studio Faunistico e discussione degli effetti cumulativi assenti

Il progetto contiene uno "Studio di Incidenza" (SIA.ES.10.1), che però è soltanto (come constata alla sua pagina 3) una "documentazione tecnica per il "Livello II - valutazione "appropriata" della Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)". In nessun modo costituisce un documento a norma attuale della procedura di VInCA.

Il progetto contiene anche uno "Studio faunistico" (ES.10.2), che però è soltanto (come si legge alla sua pagina 5) una "dichiarazione preliminare" con la quale viene anche "dichiarato l'inizio di monitoraggio sul campo" (avviata ad aprile 2023, di durata annuale).

Il progetto non analizza effetti cumulativi del progetto con altri impianti industriali e in generale con altri P/P/P//A sull'ambiente e/o sugli obiettivi di conservazione dei siti protetti.

Il progetto si inserisce in una rete di aree protette di cui le più vicine sono:

- * ZSC IT6010027 "Litorale tra Tarquinia e Montalto di Castro", 2.5 km a ovest;
- * ZPS IT6030005 "Comprensorio Tolfetano-Cerite-Manziate", 5 km a sud-est;
- * ZSC IT6010039 "Acropoli di Tarquinia", 5 km a sud-est;
- * ZPS e IBA IT6010026 "Saline di Tarquinia", 7 km a sud,

e della quale minaccia i collegamenti ecologici.

Inoltre, il progetto si trova su una delle rotte migratorie principali dell'Italia (vedi Spina & Volponi, Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. Vol 1. e 2., ISPRA (2008).

Considerando tutto ciò, è impossibile escludere a priori, con **certezza scientifica** e alla luce delle migliori conoscenze scientifiche in materia, che il progetto possa, da solo o in combinazione con altri piani o progetti, già realizzati o attualmente previsti nel comprensorio, pregiudicare gli obiettivi di conservazione dei siti menzionati.

Lo "Studio Faunistico" invece constata a pagina 59: *"Nel caso in esame, sulla base della caratterizzazione degli aspetti naturalistici dell'area si rilevano impatti sostanzialmente nulli per gli habitat naturali di interesse comunitario, poiché la realizzazione dell'intervento non prevede alcuna azione a carico di habitat naturali"*.

Un'affermazione priva di senso.

Riassumendo, è obbligatorio attivare la procedura di **Valutazione d'Incidenza** (VInCA), secondo gli indirizzi delle **Linee Guida Nazionali** (Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VInCA), GU Serie Generale n.303 del 28-12-2019) **in materia, che a p. 55, constatano:** *"- ..., in virtù dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43, un'opportuna valutazione delle incidenze sul sito interessato del piano o progetto implica che, prima dell'approvazione di questo, siano individuati, alla luce delle migliori conoscenze scientifiche in materia, tutti gli aspetti del piano o progetto che possano, da soli o in*

combinazione con altri piani o progetti, pregiudicare gli obiettivi di conservazione di tale sito. Le autorità nazionali competenti autorizzano un'attività sul sito protetto solo a condizione che abbiano acquisito la certezza che essa è priva di effetti pregiudizievoli per l'integrità del detto sito. Ciò avviene quando non sussiste alcun dubbio ragionevole da un punto di vista scientifico quanto all'assenza di tali effetti (v. in C-404/09, EU:C:2011:768, punto 99, C-399/14, EU:C:2016:10, punti 49 e 50, Causa C-243/15.)."

La Valutazione d'Incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. **La VInCA per il suo carattere preventivo deve assolutamente precedere ogni atto autorizzativo.**

Per valutare l'importanza naturalistica delle aree interessate dal progetto e la possibile incidenza del progetto sugli obiettivi di conservazione dei siti protetti nella vasta area, è indispensabile disporre di uno studio faunistico-vegetazionale approfondito: uno studio che rileva nell'arco di un anno la presenza e le attività delle varie specie di fauna (con l'accento su uccelli, chiroterteri e insetti impollinatori) e in generale la presenza di piante e animali di interesse conservazionistico e/o minacciati, e i loro rapporti con i siti protetti.

Per individuare tutti gli aspetti del progetto che possano, da soli o in combinazione con altri piani o progetti, pregiudicare gli obiettivi di conservazione dei siti protetti, è inoltre indispensabile individuare **ogni piano/ programma/ progetto/ intervento/ attività** (P/P/P/I/A) che possa contribuire a influire sugli obiettivi di conservazione di tali siti, e valutare l'incidenza cumulativa di tutti i P/P/P/I/A. (non solo impianti FER, ma tutte le altre opere realizzate o in progetto da considerare in tale senso (p. es. cave, impianti intensivi di noccioli ecc.). Ripetiamo, tale discussione degli effetti cumulativi è assente.

In conclusione, considerando tutti questi aspetti:

- non è stata attivata la procedura di Valutazione d'Incidenza, pertanto obbligatoria per il progetto;
- la documentazione progettuale non contiene uno studio faunistico;
- il progetto omette di discutere effetti cumulativi;
- la documentazione progettuale non permette la corretta valutazione dell'incidenza di tutti gli aspetti del progetto che possano pregiudicare gli obiettivi di conservazione dei siti Natura2000 nella area vasta del progetto, da soli o in combinazione con altri P/P/P/I/A.

OSSERVAZIONE 2:

Trattamento insufficiente della valutazione del rischio per la salute della popolazione da rottura e staccamento di elementi rotanti, e di ribaltamento delle torri eoliche.

Tale rischio richiede un'analisi con mezzi teorici e numerici aggiornati, corrispondenti allo standard ingegneristico attuale, delle aree di rischio e della loro coincidenza con case, magazzini e strade percorsi dal pubblico.

Lo studio di impatto ambientale tratta tale rischio (ES.5 Gitatta massima elementi rotanti per rottura accidentale) in modo semplicistico e adducendo riferimenti bibliografici superati, mentre lo standard internazionale attuale di trattamento ingegneristico consiste in simulazioni numeriche, dove si tiene conto anche delle condizioni di ventosità. Un esempio tratto da ([Gutachtliche Stellungnahme \(uvp-verbund.de\)](http://www.gutachtliche-stellungnahme.de)), p. 26) per un aerogeneratore comparabile a quello da progetto, illustra il fatto, che il rischio reale è molto più importante di quanto riportato nello studio di impatto ambientale sotto esame.

Esempio per il trattamento del rischio per la salute umana dal distacco di pezzi di una pala. La zona arancione è quella da considerare da "zona di rispetto", dove non si dovrebbero trovare luoghi di frequentazione quotidiana dall'uomo (abitazioni, luoghi di lavoro, strade,

linee di ferrovia ...).




Abbildung 7: Trefferhäufigkeiten [1/m²] bei Rotorblattbruch. Rotorblattradius schwarz gestrichelt.

In conclusione, è necessario analizzare il rischio per la salute pubblica da rottura e distacco di una pala, da distacco di pezzi di una pala e da ribaltamento della turbina con procedimenti ingegneristici aggiornati e rivalutare le posizioni degli aerogeneratori.

OSSERVAZIONE 3:

Il progetto non tiene conto dell'elevato impatto ambientale e paesaggistico causato dal cumulo di impianti FER nella Provincia di Viterbo.

La delibera di giunta numero 171 del 12 maggio 2023 della Regione Lazio constata: "... che gli obiettivi al 2030 declinati nel PER Lazio per gli impianti FER ad estesa occupazione territoriale fotovoltaici a terra sono stati conseguiti, come sopra rappresentato, mediante una evidente sproporzione della distribuzione degli stessi sui territori delle province con percentuali che si attestano sui seguenti valori: Viterbo 78,08%, Latina 13,70%, Roma 6,58%, Frosinone 1,64%, Rieti 0;"

Anche la Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 395/2022, con la quale adotta il nuovo Piano Energetico Regionale (pp. 103-104) chiarisce che la Provincia di Latina e quella di Viterbo sono al di sopra della media nazionale per i livelli raggiunti nella produzione di energia elettrica anche attraverso gli impianti fotovoltaici. Tali livelli hanno superato non solo i traguardi previsti per il 2030, ma anche quelli per il 2050.

Ora, la progettazione di impianti FER deve tenere conto del loro impatto ambientale e paesaggistico, **singolo e cumulativo** con altri impianti simili, in particolare in zone ricche di Beni Culturali, Siti Naturali e Paesaggistici come la Provincia di Viterbo: un'area vocata

quindi allo sviluppo turistico anche per la presenza di diversi laghi e del mare, con grandi potenzialità ed opportunità offerte da un'agricoltura di qualità come testimonia la presenza di tre Biodistretti riconosciuti dalla Regione Lazio - i Biodistretti del Lago di Bolsena, il Biodistretto di Via Amerina e delle Forre e il Biodistretto della Maremma e dei Monti della Tolfa.

È evidente, che questo territorio pregiato non corrisponde in niente alle zone idonee ad accogliere impianti FER delineate sia dal Decreto Ministeriale dello Sviluppo economico del 10.09.2010, che dal Decreto Legislativo n. 199/2021 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili): che sono zone già degradate e/o artificializzate quali ex discariche, siti bonificati, zone industriali, artigianali, assi autostradali e ferroviari

Di conseguenza, l'Allegato 3, lettera e del DM del 10.09.2010 stabilisce che:

“nell'individuazione delle aree e dei siti non idonei le Regioni potranno tenere conto sia di elevate concentrazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella medesima area vasta prescelta per la localizzazione, sia delle interazioni con altri progetti, piani e programmi posti in essere o in progetto nell'ambito della medesima area.”

La delibera di giunta numero 171 del 12 maggio 2023 della Regione Lazio constata: *“Il cumulo degli impianti FER installati e autorizzati nella Provincia di Viterbo, rappresenta un'elevata criticità per la sostenibilità ambientale di ulteriori eventuali iniziative, in relazione all'equilibrio tra le vocazioni territoriali e gli obiettivi energetici.”*

Consideriamo che anche la normativa europea richiede (Direttiva 2018/2001 del 11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) che gli impianti FER devono essere a basso impatto ambientale e non possono entrare in conflitto con altre Direttive che riguardano la protezione dell'ambiente, delle acque e della biodiversità.

Inoltre, il DGR 390/2022 (Piano Regionale Integrato Energia e Clima (PRIEC) sottolinea, a pagina 25, che: *“Se a scala europea o nazionale la produzione di energia da fonti rinnovabili è spesso considerata come unilateralmente positiva, è infatti a scala locale che lo sviluppo delle energie rinnovabili può produrre esternalità negative che intaccano i valori culturali e naturali del paesaggio, con potenziali ricadute sul turismo, sulla produzione agricola e sull'identità e riconoscibilità dei luoghi”.*

Spesso la lobby dell'eolico sostiene che a fronte dell'emergenza climatica ed energetica, non c'è tempo da perdere con considerazioni ambientali e paesaggistiche. Questo è completamente falso: si dovrebbe invece rinunciare a perdere tempo con tentativi di riempire anche l'ultimo angolo della Tuscia con il mega-eolico e passare a una visione più ampia e più sostenibile, cioè a favorire il megaeolico off-shore.

In questo senso, la Unione Europea sottolinea (COM 2020-741 Final: An EU strategy to harness the potential of offshore renewable energy for a climate neutral future) l'importanza dell'eolico off-shore come componente essenziale per il futuro energetico dell'Unione Europea entro il 2050, da favorire grazie al suo enorme potenziale e il suo basso impatto ambientale.

Rapidamente, nove stati del nord dell'Europa si sono accordati (dichiarazione di Ostenda del 24/04/2023) a costruire entro il 2030 una rete sopranazionale di impianti eolici off-shore di una potenza di 120 GW, per raggiungere 300 GW nel 2050 - la potenza di centinaia di reattori nucleari.

Nello stesso senso, la Regione Lazio, recependo questo indirizzo, nella DGR n. 595/2022 di aggiornamento del PER prevede la produzione di 1 GWh per il 2030 a largo della costa settentrionale del Lazio (Montalto di Castro - Civitavecchia). A riguardo si sono impegnati alcuni importanti attori economici a partecipazione statale come l'ENI, la Cassa Depositi e Prestiti insieme ad un Fondo d'investimento danese che hanno sottoscritto un accordo per la costruzione di 3 impianti eolici Off-Shore per una potenza complessiva di 2 GW di cui uno a 30km da Civitavecchia con una potenza di 540 MW che sarà completato entro il 2031. Questo a fronte di un obiettivo di 1 GW di potenza installata per il 2050 secondo il PER del

Lazio.

In conclusione, chiediamo di rispettare gli indirizzi normativi europei, nazionali e regionali rinunciando ad autorizzare nuovi impianti FER, aspettando una programmazione energetica unitaria e razionale che tenga dovuto conto all'impatto cumulativo degli impianti FER su ambiente e paesaggio.

OSSERVAZIONE 4:

Il progetto non prende in considerazione nel modo dovuto le soluzioni alternative.

In particolare, nella discussione delle alternative, sono assenti le due alternative principali:

- il ricorso, per produrre l'energia necessaria per il territorio, a strumenti a misura del territorio, integrati nel loro contesto socio-economico e ecosistemico e creati in condivisione con le comunità locali, e. g. per mezzo di diffuse **comunità energetiche**, con impianti di piccola taglia (micro- e mini-) fotovoltaici e eolici con l'aggiunta di fonti energetiche rinnovabili locali (biomasse, biometano, geotermia a bassa entalpia).
- il ricorso all'agri(foto)voltaico ecosostenibile, al centro delle linee guida per il fotovoltaico in Francia, Germania e Svizzera, che combina il ripristino (restoration) della biodiversità con la produzione di energia elettrica, conosciuto anche come biodiversity-photovoltaics,
- il ricorso, per la produzione di energia a scala più grande, p. es. per l'industria e per le grandi città, a impianti eolici nel mare, off-shore - considerando che proprio questa alternativa è l'unica prevista per il grande eolico dal Piano Energetico Regionale (PER) Lazio. Sottolineiamo che il PER Lazio si basa su un ampio studio scientifico che valuta attentamente i vari vantaggi, svantaggi e impatti delle varie FER, nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi fissati dall'UE.

L'eolico off-shore rappresenta un'enorme risorsa energetica nazionale, considerando la lunga linea di costa dell'Italia, la ridotta distanza di quasi tutto il territorio nazionale da questa fonte rinnovabile e le favorevoli condizioni del vento sulle coste: ricorrendo a questa risorsa, il nostro paese sarebbe in grado di coprire tutto il fabbisogno energetico nazionale, senza produrre gli impatti ambientali e paesaggistici dell'eolico su terraferma.

È evidente che la realizzazione di parchi eolici nel mare deve rispettare stringenti criteri ambientali con le dovute valutazioni e misure di mitigazione, ad esempio la definizione di nuove aree protette nel mare e lungo le coste.

La scelta dell'eolico off-shore è stata adottata da vari paesi europei in simili condizioni, come l'Inghilterra e la Danimarca; il fatto che l'Italia, rispetto a questi paesi, è in ritardo di molti anni con l'attuazione dell'eolico nel mare, non è un argomento sufficiente per rifiutare questa alternativa, ma dovrebbe stimolare l'investimento di risorse e energie in tale campo.

L'argomento principale contrario alla realizzazione degli impianti off-shore è quello dei loro costi elevati, un argomento complesso che necessita di una discussione approfondita dove sono da considerare molti fattori - spesso costi di investimento superiori dell'eolico off-shore sono compensate da condizioni anemometriche più favorevoli e la possibilità di realizzare impianti più grandi e più efficienti. Comunque, per quanto riguarda l'incidenza degli impianti sui siti Natura2000, la normativa prescrive che l'argomento "costi" non è da considerare.

OSSERVAZIONE 5:

Il progetto omette di delineare criteri e modalità di impiego per le compensazioni ambientali e territoriali

Regolarmente, fondi destinati alla "compensazione ambientale e territoriale" (definiti spesso "patto con la popolazione", o "convenzione con il comune") sono devianti a scopi lontani dalle intenzioni della normativa, in modo che tale "*riequilibrio compensativo*", tale "*destinazione di*


risorse annuali in convenzione ai Progetti di Sviluppo” può essere confuso con l’esercitare un’influenza illecita sui decisori locali per renderli inclini all’accettazione del progetto, di solito all’insaputa della cittadinanza.

Per evitare abusi, è necessario definire nel dettaglio e all’interno del progetto (del quale è parte integrante), il volume di questi fondi, i criteri per lo stanziamento di questi fondi e gli scopi ai quali i fondi possono essere destinati, e rendere obbligatoria la rendicontazione pubblica di tali fondi.

Un esempio per l’uso virtuoso di tali fondi è il loro stanziamento in sostegno di progetti di giovani agricoltori locali biologici, oppure in sostegno della creazione di una Comunità Energetica nei comuni coinvolti nel progetto.

OSSERVAZIONE 6:

La documentazione progettuale è carente per ciò che riguarda la indicazione delle fasce di rispettosensi dell’art. 20 comma 8 c-quater del D.Lgs. 199/2021. La Relazione paesaggistica (elaborato SIA.ES. STUDI SPECIALISTICI ES.9.1 Relazione paesaggistica), in particolare, cita a pag. 45 tale comma, ma nella tavola di pag. 55 sotto riportata indica solo le aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 42/2004, peraltro senza indicare la rispettiva fascia di rispetto.



Immobili e aree di notevole interesse pubblico - Artt. 134 e 136 D. Lgs 42/2004

(Beni dichiarativi)

 lett. c) e d) beni d'insieme: vaste località con valore estetico tradizionali, bellezze panoramiche eologiche

 Aree di visuale


 lett. c) e d) beni d'insieme: vaste località per zone di interesse archeologico

D. Lgs. 199/2021 art. 20 c. 8 lett. c quater)

L’elaborato “SIA.ES.9 PAESAGGIO ES.9.2 Planimetria delle opere di progetto in relazione ai beni culturali e paesaggistici e alle principali norme territoriali”, riporta le indicazioni dei vincoli ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 42/2004, peraltro senza indicazione delle fasce di rispetto ai sensi dell’art. 20 comma 8 c-quater del D.Lgs. 199/2021, ma non i beni culturali di cui al Titolo II dello stesso decreto legislativo.

Nello Studio di Impatto Ambientale (elaborato SIA.S ELABORATI GENERALI S.3 Studio di impatto ambientale) viene inserita la cartografia sotto riportata, tratta dal sito web del MIC

“Vincoli in rete”, ove compaiono beni culturali di tipo puntiforme o come poligonale, senza riportare la loro denominazione o descrizione e senza indicare le fasce di rispetto come più volte sopra evidenziato.



Per i motivi sopra detti si ritiene che l'istanza NON SIA PROCEDIBILE per la mancanza della documentazione inerente in particolare l'art. 20 comma 8 c-quater del D.Lgs. 199/2021.

CONCLUSIONI

Facendo riferimento alle osservazioni sopra indicate si chiede quanto segue:

Per quel che concerne l'Osservazione 1:

Sospendere la procedura della valutazione d'impatto del progetto per riprenderla dopo il completamento di uno studio faunistico approfondito e uno studio degli effetti cumulativi di impianti industriali nella zona del progetto, e dopo la presentazione di uno Studio di

Incidenza che prenda in considerazione l'insieme completo dei dati di questi due studi.

Per quel che concerne l'Osservazione 2:

Analizzare il rischio per la salute pubblica da rottura o distacco di una pala e da ribaltamento della turbina con procedimenti ingegneristici aggiornati e rivalutare le posizioni degli aerogeneratori.

Per quel che concerne l'Osservazione 3:

Sospendere la procedura della valutazione d'impatto del progetto aspettando una programmazione energetica unitaria e razionale che tenga dovuto conto all'impatto cumulativo degli impianti FER su ambiente e paesaggio nella Provincia di Viterbo.

Per quel che concerne l'Osservazione 4:

Rinunciare alla realizzazione del progetto ricorrendo alle opportune ed adeguate soluzioni alternative indicate.

Per quel che concerne l'Osservazione 5:

Definire nel dettaglio e all'interno del progetto, il volume dei fondi destinati alle compensazioni ambientali e territoriali, i criteri per lo stanziamento di questi fondi e gli scopi ai quali i fondi possono essere destinati.

Per quel che concerne l'Osservazione 6:

Integrare la documentazione mancante relativamente allo studio paesaggistico e l'effettiva collisione degli aerogeneratori con le fasce di rispetto, per poter permettere una valutazione più effettiva.

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato XX - _____ *(inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente e unicamente in formato PDF)*

Luogo e data CANINO 06/09/2023

(inserire luogo e data)

Il/La dichiarante

Roberto Carotenuto
(Firma)